



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

Al Prefetto di Palermo

Oggetto: Provvedimenti interdittivi antimafia n. 67050/2016 e n. 80618/2016 adottati nei confronti della Kursaal s.r.l., con sede in Palermo. – Valutazione ai sensi dell’art. 32, comma 10, d.l. n. 90/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014. – Rif. Vs nota del 23 agosto 2016 (acquisita al ns. prot. n. 124073 del 23 agosto 2016).

In riferimento alla nota in oggetto, preso atto dei provvedimenti interdittivi emessi nei confronti della società Kursaal s.r.l., con sede in Palermo, si rappresenta quanto segue.

Si chiede l’avviso della scrivente Autorità in ordine all’applicabilità delle misure di cui all’art. 32 del d.l. n. 90/2014 alla Kursaal s.r.l., relativamente a due concessioni rilasciate dall’Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopoli di Stato, di cui una per la gestione del gioco del Bingo e una per la raccolta dei giochi pubblici in rete fisica.

Sul punto, codesta Prefettura ha precisato che l’Agenzia nazionale delle Dogane e dei Monopoli di Stato – che all’esito dell’interdittiva ha disposto la sospensione della concessione del gioco del bingo e la decadenza di quella afferente la raccolta delle scommesse – ha espresso parere favorevole all’applicazione delle citate misure straordinarie, con particolare riguardo ai profili di tutela dell’erario, soprattutto con riferimento alla concessione sospesa di cui si è sottolineata *“la significatività degli importi”*.

Anche con riferimento alla concessione dichiarata decaduta, benché di minor rilievo sotto il profilo erariale, si è evidenziato che gli importi *“potrebbero non essere integralmente recuperati nel medio periodo con la redistribuzione della domanda a favore degli altri punti attivi nella città di Palermo”*.

In considerazione delle circostanze sopra descritte, si ritiene che la fattispecie in esame integri i presupposti per l’applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell’art. 32, comma 1, lettera b) del d.l. n. 90/2014.



Autorità Nazionale Anticorruzione *Presidente*

La *ratio* dell'art. 32, infatti, è proprio quella di arginare il pericolo di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità mafiosa, nei casi in cui – quale quello di specie – la prosecuzione dei contratti o delle concessioni sia necessitata da esigenze di tutela di interessi pubblici di rango superiore, tra i quali rientrano la tutela dell'integrità dei bilanci pubblici e dei livelli occupazionali.

Tenuto conto del fatto che l'attrazione della concessione nell'alveo pubblicistico determina la prosecuzione del servizio nell'esclusivo interesse dell'amministrazione concedente e non della impresa concessionaria, la costituzione di un presidio di garanzia consente, in un'ottica di prevenzione e massima anticipazione della soglia di difesa sociale, la gestione delle concessioni in un regime di legalità controllata, al riparo da ulteriori condizionamenti criminali.

Per quanto concerne l'applicabilità della normativa in parola alle concessioni di servizi – benché il disposto normativo faccia esclusivo riferimento alle concessioni di lavori pubblici – si evidenzia che essa è supportata da una consolidata prassi applicativa che ha trovato, di recente, l'autorevole conforto della giurisprudenza amministrativa, la quale si è espressa nel senso che la dicitura “appalto di servizi” di cui al comma 1 dell'art. 32 deve intendersi comprensiva di tutti i sistemi contrattuali di affidamento di pubblici servizi, ivi compresi i casi in cui si sia utilizzato lo strumento concessorio.

In sintesi, secondo la richiamata giurisprudenza, ciò che rileva, ai fini dell'applicabilità della normativa in questione, è la presenza di un contratto o convenzione per la disciplina di esercizio del servizio pubblico, a prescindere dal fatto che sia inquadrabile nello schema dell'appalto in senso stretto o della concessione (Cfr. Tar Campania, Sez. I, n. 943/2016).

Con specifico riferimento alla straordinaria e temporanea gestione di concessioni afferenti il gioco legale, il commissariamento di operatori economici interdetti è stato già disposto, d'intesa con la scrivente Autorità, in due diverse ipotesi, dalla Prefettura di Roma e di Lecce.

Nel caso di specie, alla luce delle suesposte argomentazioni, si ritiene che la misura della straordinaria e temporanea gestione della Kursaal possa ragionevolmente essere disposta nei confronti della concessione per la gestione del bingo.

Quanto alla durata, si evidenzia che l'orientamento costante espresso da questa Autorità e recepito nelle Linee Guida siglate con il Ministro dell'interno, è che essa debba essere stabilita – stante natura di strumento eccezionale e temporaneo delle misure – non tanto in funzione delle previsioni della concessione, quanto in ragione dei tempi necessari a



Autorità Nazionale Anticorruzione
Presidente

ricondere la stessa sul piano della corretta e ordinaria fisiologia di mercato, attraverso l'esperimento delle procedure necessarie all'individuazione di un nuovo contraente *in bonis*.

Invero, l'amministrazione concedente ha evidenziato che la concessione relativa al bingo è gestita dalla Kursaal in regime di proroga, nelle more dell'espletamento della procedura di gara, sui tempi della quale dovrà essere necessariamente calibrata la durata della misura straordinaria.

Per quanto concerne, invece, la concessione per la raccolta dei giochi pubblici in rete fisica, dichiarata decaduta dall'amministrazione concedente fin dallo scorso mese di luglio, si prende atto delle valutazioni di codesta Prefettura in ordine alla insussistenza dei presupposti per l'applicazione delle misure ex art. 32, cit.

Si rappresenta, da ultimo, che l'Anac procederà ad annotare nel casellario informatico – oltre alle richiamate informazioni interdittive antimafia – anche l'avvio del relativo procedimento di verifica circa la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della misura della straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'articolo 32, comma 10, con riferimento alle concessioni facenti capo all'operatore economico interdetto.

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Raffaele Cantone